

CONVENZIONE FRA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA E LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
PER IL CARICAMENTO NEL SISTEMA INFORMATICO DEI DATI
DEI COMPENSI LIQUIDATI AI DIFENSORI D'UFFICIO
E CON PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, in persona del Presidente dott. Giuseppe Colonna e della Dirigente amministrativa d.ssa Marilena Cerati,

e

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, in persona del Presidente avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli,

premesse

a) che la Corte d'Appello e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, accelerazione e concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;

b) che l'art. 1 commi 784-787 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (cd. legge di stabilità 2016) prevede che *"al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i Capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della Giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i Consigli dell'Ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti Consigli dell'Ordine vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione*

quadro, previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie a impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei Consigli dell'Ordine circondariale forense di stipulare adeguate polizze di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, al fine di tutelare il personale di cancelleria o di segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale distaccato presso l'ufficio giudiziario. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 784 sono distaccati presso gli uffici giudiziari, i Consigli dell'Ordine dai quali dipendono sono tenuti a corrispondere loro i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. ... Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai Capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

c) che è interesse della Corte d'Appello e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna stipulare e rendere esecutiva la presente convenzione, pur non risultando ancora stipulata la convenzione quadro tra il Ministero della

Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense, ferma l'autorizzazione in via di ratifica che verrà richiesta dal Presidente della Corte d'Appello al Ministero della Giustizia, tenuto conto di quanto previsto all'art. 1 comma 778 della citata legge n. 208/2015 in merito alla possibilità per gli avvocati di compensare quanto da essi dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti all'I.N.P.S. per i dipendenti degli studi legali, con i propri crediti maturati con lo svolgimento di attività difensiva con patrocinio a spese dello Stato, nonché dell'emanazione del relativo decreto attuativo, avvenuta con il d.m. Economia e Finanze del 15 luglio 2016;

considerato

- che, grazie alla proficua collaborazione fra la Corte d'Appello e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, si è individuato un modello organizzativo volto alla condivisione gestionale dell'attività di caricamento nel sistema informatico dei dati dei compensi liquidati ai difensori d'ufficio e con patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti innanzi alla Corte d'Appello di Bologna;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, su richiesta della Corte d'Appello e come da delibera adottata all'adunanza del 14 settembre 2016, distaccherà presso la Corte d'Appello, a far data dal 14 novembre 2016, un'unità del personale in servizio presso il Consiglio dell'Ordine, al fine di coadiuvare gli uffici amministrativi della Corte d'Appello esclusivamente nel caricamento dati nel sistema informatico dei compensi liquidati ai difensori d'ufficio e con patrocinio a spese dello Stato, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna, che alla data di sottoscrizione della presente convenzione ancora non siano stati caricati dai funzionari amministrativi della Corte d'Appello.

Articolo 2

Nella fase iniziale dell'applicazione del personale distaccato, dovrà essere garantita la presenza di un funzionario della Corte d'Appello, incaricato della necessaria formazione.

Articolo 3

L'applicazione del personale distaccato del Consiglio dell'Ordine avrà durata di tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi, a richiesta della Corte d'Appello e previa delibera autorizzativa del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 4

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico della Corte d'Appello e, in generale, della finanza pubblica. Al personale del Consiglio dell'Ordine distaccato presso la Corte d'Appello non competerà alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della Corte d'Appello, dovendosi escludere l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Il Consiglio dell'Ordine corrisponderà direttamente al personale distaccato i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Articolo 5

Il personale distaccato del Consiglio dell'Ordine non potrà accedere a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1.

Articolo 6

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si impegna a stipulare polizza assicurativa, ovvero a eventualmente estendere l'operatività delle polizze già esistenti ove esse già non coprano i profili di responsabilità di cui in appresso, per la responsabilità da danno erariale, con adeguato massimale, al fine di tutelare la Corte d'Appello e il personale della stessa dalle eventuali

conseguenze derivanti dalle condotte del personale distaccato presso l'ufficio giudiziario.

Articolo 7


I decreti di liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio o con patrocinio a spese dello Stato, anche al fine del loro pronto caricamento nel sistema informatico, dovranno venire emessi dai giudici della Corte d'Appello contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di istanza del difensore, come previsto dall'art. 83 co. 3 bis del d.p.r. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 co. 783 della citata legge n. 208/2015.

Articolo 8

I Presidenti della Corte d'Appello e del Consiglio dell'Ordine s'impegnano a favorire la sottoscrizione dell'aggiornamento del *"Protocollo per le liquidazioni degli onorari ai difensori, all'esito dei giudizi di appello penali presso la Corte d'Appello di Bologna"*, sottoscritto in data 4 aprile 2012 fra la Corte d'Appello e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, estendendone l'operatività anche ai compensi da liquidare ai difensori d'ufficio.

Bologna, 4 novembre 2016

il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, dott. Giuseppe Colonna



la Dirigente amministrativa della Corte d'Appello di Bologna, d.ssa Marilena Cerati



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

